



# *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

**Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese” indetta con nota del 24 febbraio 2020 con protocollo n. 12988/MATTM e concernente l’approvazione del “Piano di caratterizzazione di un’area ubicata nel Comune di Uta (CA), nella zona industriale di Macchiareddu, di proprietà della Società Lavalogistica srl”.**

**Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Sulcis Iglesiente Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 304 del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

**Visto**, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la

✓  
no. 132/2019  
Ufficio: RiA\_03  
Data: 28/05/2020

riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il “Piano di caratterizzazione di un'area ubicata nel Comune di Uta (CA), nella zona industriale di Macchiareddu, di proprietà della Società Lavalogistica srl” trasmesso dalla Lavalogistica srl con nota del 10 febbraio 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 8464/MATTM del 10 febbraio 2020;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 febbraio 2020 con protocollo n. 12988/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del “Piano di caratterizzazione di un'area ubicata nel Comune di Uta (CA), nella zona industriale di Macchiareddu, di proprietà della Società Lavalogistica srl”;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 febbraio 2020 con protocollo n. 13198/MATTM con la quale è stata inviata un'*errata corrige* della nota di indizione del 24 febbraio 2020 con protocollo n. 12988/MATTM;

**Visto** il parere sul “Piano di caratterizzazione di un'area ubicata nel Comune di Uta (CA), nella zona industriale di Macchiareddu, di proprietà della Società Lavalogistica srl”, trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari con nota del 27 febbraio 2020 con protocollo n. 14402, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 14195/MATTM del 27 febbraio 2020;

**Vista** la nota del 28 febbraio 2020 con protocollo n. 14516 trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Ispettorato Ripartimentale di Iglesias e acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 14369/MATTM del 28 febbraio 2020, contenente un chiarimento sulle competenze;

**Visto** il parere congiunto sul “Piano di caratterizzazione di un'area ubicata nel Comune di Uta (CA), nella zona industriale di Macchiareddu, di proprietà della Società Lavalogistica srl”, trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Città Metropolitana di Cagliari con nota del 31 marzo 2020 con protocollo n. 6764, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 22569/MATTM del 31 marzo 2020;

**Visto** il parere sul “Piano di caratterizzazione di un'area ubicata nel Comune di Uta (CA), nella zona industriale di Macchiareddu, di proprietà della Società Lavalogistica srl”, trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Sardegna Meridionale con nota del 6 aprile 2020 con protocollo n. 13051, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24794/MATTM del 7 aprile 2020;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 aprile 2020 con protocollo n. 27135/MATTM con la

quale, al fine di acquisire il “sentito” del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento “Piano di caratterizzazione di un’area ubicata nel Comune di Uta (CA), nella zona industriale di Macchiareddu, di proprietà della Società Lavalogistica srl”;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

**Tenuto conto** che nella medesima nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

**Considerato** che l’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l’Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

**Ritenuto** che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO UNICO**

1. È approvato il “Piano di caratterizzazione di un’area ubicata nel Comune di Uta (CA), nella zona industriale di Macchiareddu, di proprietà della Società Lavalogistica srl” trasmesso dalla Lavalogistica srl con nota del 10 febbraio 2020, a condizione che siano rispettate delle seguenti prescrizioni:
  1. il piano delle attività (comprensivo del posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri, dei criteri per la composizione dei campioni da destinare alle differenti analisi, della lista degli analiti da ricercare ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle metodiche da utilizzare e del cronoprogramma) deve essere concordato in apposito tavolo tecnico con l’ARPA Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l’esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;
  2. i dati di caratterizzazione devono essere restituiti in forma editabile secondo un format indicato dall’ARPA Sardegna e devono comprendere:
    - a) tabelle di sintesi contenenti i risultati della caratterizzazione, evidenziando gli eventuali superamenti e indicando, per quanto concerne i campioni di suolo, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;
    - b) mappe con l’ubicazione dei sondaggi realizzati e l’indicazione dei punti ove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d’uso prevista per l’area in esame.

Devono essere consegnate anche in formato editabile, SHP, Sistema di riferimento WGS84;

3. gli analiti da ricercare per le matrici suolo e acque sotterranee devono essere estesi rispetto a quelli proposti e devono essere conformi a quelli approvati dalla conferenza di servizi decisoria del 17 aprile 2013 e proposti nel piano generale presentato dal CACIP relativamente al comparto IV;
4. deve essere inviato un cronoprogramma dettagliato delle attività agli Enti preposti al controllo con un congruo anticipo;
5. le elaborazioni cartografiche devono essere consegnate anche in formato editabile SHP, sistema di riferimento WGS84;
6. sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, in caso di superamento delle CSC, deve essere predisposta l'Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, è necessario individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota dell'APAT del 21/03/2007 con protocollo n. 9642, acquisita dal Ministero al protocollo n. 8242/QdV/DI del 26/03/2007, secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06" (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/analisi-di-rischio>). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate deve essere allegata alla relazione contenente l'Analisi di rischio. L'eventuale Analisi di rischio deve essere trasmessa unitamente ai risultati della caratterizzazione;
7. i risultati della caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio sito-specifica, ove necessaria, devono essere trasmessi entro sei mesi dall'approvazione del Piano di caratterizzazione, così come indicato dall'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)